

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti

Art. 1986 Annullamento e risoluzione del contratto

La cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi , ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.

La cessione può essere risolta per inadempimento secondo le regole generali.